

Il primo gennaio di quest'anno, dopo una proroga di 12 mesi è entrato in vigore l'articolo 32 della legge 69/2009. Tutte le amministrazioni pubbliche, hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito o su quello di altre amministrazioni affini o associazioni, tutte le notizie e gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale.

Anzi, il comma 5 è tassativo: a partire dalla data indicata le pubblicazioni effettuate su carta NON hanno più valore legale. D'ora in poi, tutte le notizie e gli atti amministrativi : bandi di concorso, permessi di costruzione, delibere del Consiglio e della Giunta comunale, elenco dei beneficiari di provvidenze economiche, si troveranno solo ed esclusivamente sulle rispettive home page istituzionali. Anche le pubblicazioni di matrimonio devono comparire esclusivamente su Internet. In caso di inosservanza, ai sensi dell'art. 99 del Codice civile la cerimonia non potrà essere celebrata.

E qualora questa avvenga lo stesso, il matrimonio non sarà nullo né annullabile, ma a carico degli sposi e dell'ufficiale di stato civile potrà essere comminata una sanzione amministrativa che va da 41 a 206 euro. Verrebbe subito da salutare con gioia il fatto che la scadenza non sia stata prorogata, come alcuni si aspettavano, dal decreto Milleproproghe di dicembre, eppure la questione sembra più complicata del previsto e, come spesso accade in materia di digitalizzazione nel nostro Paese, immutata, in barba a qualunque scadenza. Il comma 2 dell'articolo 32 (anche in combinato disposto con l'art. 40 comma 4 del Codice dell'Amministrazione Digitale), infatti, indica che la pubblicazione dell'albo pretorio on line deve avvenire "secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri". Ecco l'intoppo: a scadenza superata, nessuna traccia del DPCM che dovrebbe spiegare alle Pa come deve essere fatto un albo pretorio on line per essere "a norma".

Il Comune di Belvedere m.mo, ci chiediamo , sotto il profilo della e-democracy e della trasparenza amministrativa' da tutti invocata, per quanto ancora potrà 'godere' di questa situazione di inadempimenti governativi?

Si consideri, infine, che secondo l'art. 54 comma 4-bis del CAD la pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento. Ma nessuno ha mai perso tempo per spiegare alle PA come si pubblica sui siti istituzionali, come si rispetta la privacy, come si garantiscono formati idonei per i documenti da pubblicare e così via. Le PA sono oggi alla mercé di un mercato non regolamentato in un settore delicatissimo, dove il diritto alla protezione del dato personale si interseca con il diritto di accesso, e dove il rischio di contenzioso è altissimo.

Eppure secondo l'attuale art. 68 comma 4 del Codice della Amministrazione Digitale il CNIPA (oggi DigtPA dell'iperattivo Ministro Brunetta) "istruisce e aggiorna, con periodicità annuale, un repertorio di formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati"! Ovviamente, alla faccia dell'iperattivismo sbandierato dal Ministro Brunetta, di queste indicazioni non c'è alcuna traccia!! Insomma, il caos oggi regna sovrano e di questo caos ne approfitta anche il Comune di Belvedere m.mo, ancora fortemente in ritardo in tema e-democracy e di trasparenza amministrativa. **Laboratorio per la Democrazia**
-03.02.2011 -

www.labdem.org